

Situazioni reali e forme di appartenenza

La parzionaria o complantatio.

[*Codex diplomaticus Cavensis, I n. 11 (a. 821)*]

“Vi è una consuetudine degli antichi nelle concessioni enfiteutiche, quella di trasferire una terra incolta perché vi si pianti una vigna o delle piante arbustive o ancora degli alberi da frutto affinché, nel tempo convenuto di circa dieci anni si ottenga come prezzo o guadagno la metà di tutta la piantagione o della terra con la piantagione stessa o un altro prezzo equivalente. Questo contratto si chiamava *traditio in partionem*, secondo l'ordine disposto dalla legge sui pegni e le donazioni e secondo la consuetudine di Salerno.

Formula di precaria.

[*Formule Bituricensi, FF 1, p. 169*]

Poiché è noto che il nostro padre risiede sulla vostra terra e che vi fece una lettera di precaria, questa noi rinnoviamo similmente e la confermiamo sottoscrivendola e chiediamo umilmente che la vostra pietà ci permetta di rimanervi. Ma affinché il nostro possesso non arrechi nessun pregiudizio a voi o ai vostri eredi vi abbiamo consegnato questa lettera di precaria, garantendo che se giammai, dimentichi delle clausole di questa carta, ...dicessimo che ciò che possediamo non sia vostro, come disonesti usurpatori siamo sottoposti alla composizione verso di voi secondo il rigore delle leggi e voi potrete scacciarci da questo luogo senza l'intervento di alcun giudice.

L'uomo pertinenza delle cose. La servitù della gleba.

Atto di conferma dell'Imperatore Lamberto delle donazioni fatte dal vescovo Guibodo e da Vulgunda ai canonici di Parma [*dato a Pavia, 27 luglio 898 ed. L.Schiaparelli*]

Nel nome della santa e indivisibile Trinità. Lamberto imperatore augusto per grazia e clemenza divina. E' piaciuto al nostro imperiale giudizio che le cose acquistate in qualsiasi modo dai sacerdoti e affiliati in Dio siano fortificate anche dal comando imperiale, affinché non possano essere sottratte da persone cattive e dedite al mendacio e alla calunnia. Pertanto sia sollecitudine di tutti i fedeli della santa Chiesa di Dio, a noi presenti come futuri, di tenere i canonici della santa Chiesa di Parma ... per fortificati e confermati, attraverso il nostro editto, nel possesso delle chiese, delle cappelle, dei campi con le masserie e con tutti coloro che a queste terre aderiscono o sono pertinenze [*omnibus ibi adhaerentibus vel pertinentiis*] alle parrocchie site nei confini di Parma e Reggio, che un tempo furono nella proprietà del Vescovo di Parma e di Vulgunda, donna consacrata a Dio, o siano provate essere state detenute nel loro dominio o in qualsiasi modo appartenute legalmente alla potestà dei predetti canonici...

La società e i ceti

Adalberone di Laon, poema dedicato al Re Roberto.

[Francia, prima metà del secolo XI.]

“Così come creati, uguali son tutti gli uomini./E unica è la casa di Dio, sotto un'unica Legge; e una sola è la fede./ Eppure triplice è l'ordine degli uomini./La legge degli uomini distingue due condizioni diverse,/Perché servo e signore non hanno medesima legge./E fra i nobili, governano gli uni e regnano altri/E solido è il regno sotto il loro comando. [...] Triplice è dunque la casa di Dio./Unica essa è solo davanti alla fede,/Ché pregano gli uni, combattono altri, altri infine faticano./Solidali fra loro, hanno inseparabili compiti./E con scambievolmente aiuto giova l'uno ai due altri.”

Centralità della cosa

Definizione di confini

Precetto regio, prima metà del sec. VIII:

“Riguardo alla Basilica del Beato Pietro capo degli apostoli, fondata nel luogo che è detto Bobbio, attraverso questo nostro precetto di validità universale, concediamo alla tua Santa Potestà il permesso di abitarvi e possedervi dei beni nel nome di Dio e ne decretiamo i confini tutt'intorno da ogni lato per un'estensione di quattro miglia (*finis decernimus ab omni parte per in circuitu miliaria quattuor*)”.

Donazione dell'anno 850:

“a Garibaldo arciprete arcipresbitero e a Laudeberto fratello di Garibaldo, figli del defunto Salone di Laoriano, da sempre a me assai dilette e cari, nel nome di Dio io Sighelperga monaca, figlia del defunto Odone e abitante nel territorio di Bergamo, dono e concedo, in questo giorno, e con questo documento confermo loro, cinque poderi di terra coltivabile nel territorio di Bergamo che sono notoriamente di mia proprietà. Il primo podere è nel villaggio di Floriano e viene lavorato da Lioperto e Gumperto. Il secondo podere è nel villaggio di *Huvilia* ed è lavorato da un livellario di nome Ermaldo. Il terzo podere è nel villaggio di *Scantzēs* e viene lavorato da Benedetto. Il quarto podere è nel villaggio di *Floriano* e attualmente viene lavorato da un livellario di nome Benigno. Il quinto podere è nel villaggio di *Popianica* ed è lavorato da Martino, un mio servo”.

I rapporti personali e i fedeltà

Formula di investitura feudale.

[Formule di Marculfo, FF 1, 18]

“E' giusto che coloro che ci promettono una fede senza cedimenti siano posti sotto la nostra protezione. E poiché quel tale nostro fedele, con l'aiuto di Dio, è venuto qui nel nostro palazzo con la sua arma ed è stato veduto giurare nelle nostre mani *trustis* e fedeltà, per ciò col presente precetto, decretiamo e ordiniamo che da ora in poi egli sia annoverato tra i nostri antrustioni. E se per caso qualcuno osasse ucciderlo sappia che il suo *guidrigild* è fissato nella somma di seicento soldi.”

Giuramento reciproco di fedeltà fra re e sudditi.

[*Giuramenti di Quierzy*, KK 2, cc. 1-2 (858)]

A. *Giuramento dei fedeli*. “Io vi servirò fedelmente per quanto io saprò e potrò, con l'aiuto di Dio, senza inganno o frode e con il consiglio e l'aiuto secondo il mio ufficio e la mia persona affinché quel potere che Dio vi concesse, voi possiate conservarlo ed esercitarlo secondo la sua volontà e per la salvezza vostra e dei vostri fedeli.”

B. *Giuramento del re*. “Anche io per quanto saprò e potrò ragionevolmente fare, con l'aiuto di Dio, onorerò ciascuno di voi secondo la sua condizione e persona; e veglierò che egli sia onorato ed aiutato; gli conserverò la sua propria legge e il suo diritto; e userò verso lui quella giusta misericordia di cui egli avrà bisogno e di cui farà ragionevole richiesta, come un re fedele deve onorare.”

